



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BERNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2020

Disposizioni a tutela di lavoratori affetti da patologie gravi e oncologiche

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo i dati diffusi sul sito del Ministero della salute ed elaborati dall'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM) e dell'Associazione italiana registri tumori (AIRTUM), nel 2019 i nuovi casi di tumore in Italia tendono a diminuire. Sono stimate 371.000 diagnosi (196.000 uomini e 175.000 donne), erano 373.000 nel 2018: 2000 casi in meno in dodici mesi.

Quasi 3 milioni e mezzo di italiani (3.460.025, il 5,3 per cento dell'intera popolazione) vivono dopo la diagnosi di cancro, cifra in costante crescita (erano 2 milioni e 244.000 nel 2006, 2 milioni e 587.000 nel 2010, circa 3 milioni nel 2015), grazie a strumenti sempre più efficaci e alla maggiore adesione ai programmi di *screening*.

Seppure il *trend* sia in leggero miglioramento i numeri risultano essere ancora molto importanti e tuttavia, nonostante siano stati fatti importanti passi in avanti sul lato della prevenzione, lo stesso non può dirsi sulla tutela dei lavoratori del settore pubblico e privato che devono affrontare cure chemioterapiche e radioterapiche.

Nel nostro Paese ad avere il cancro in età lavorativa sono, secondo i dati AIRTUM, oltre 1 milione di persone. Un recente rapporto presentato dalla Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (F.A.V.O.) - in collaborazione con il CENSIS - ha rilevato che in Italia 274.000 persone sono state licenziate o costrette alle dimissioni a seguito della diagnosi di tumore. Sempre secondo questa indagine circa il 78 per cento dei malati oncologici ha modificato il suo rendimento lavorativo: il 36,8 per cento ha fatto assenze, il 20,5 è stato costretto a lasciare il lavoro e il 10,2 si è

dimesso o ha interrotto l'attività di lavoro autonomo.

Attualmente non esiste una normativa organica che regolamenti in modo omogeneo la fattispecie perché, al netto dell'articolo 2110 del codice civile, che detta norme di carattere generale, gran parte della disciplina è demandata ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore (CCNL) che prevedono che, in caso di assenza per malattia, sia garantita al lavoratore, oltre alla copertura contributiva e all'indennità di malattia, la conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo, ovvero il periodo di comporto.

Il caso che ha visto come protagonista il giovane Steven Babbi, recentemente scomparso, ha fatto emergere in tutta la sua gravità e urgenza tale carenza normativa. Nel 2017 infatti, a causa della malattia e delle cure ad essa legate, il ragazzo superò i 180 giorni di assenza consecutivi dall'azienda dove lavorava. Come da normativa vigente quindi gli fu sospesa l'indennità di malattia da parte dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. Solo grazie allo straordinario supporto solidaristico della proprietà aziendale, riconosciuto dal Presidente della Repubblica con il conferimento del cavalierato al merito della Repubblica italiana per i titolari dell'impresa, Babbi ha potuto continuare a percepire l'intero stipendio necessario per affrontare le cure a cui era costretto a sottoporsi.

Il presente disegno di legge si pone dunque l'obiettivo di evitare che situazioni simili a quella che ha visto protagonista, suo malgrado, Steven Babbi, possano accadere nuovamente. È compito del legislatore dare delle risposte concrete a coloro che, per via

di una grave malattia oncologica, rischiano, a causa di trattamenti ospedalieri ed ambulatoriali prolungati, di perdere il proprio posto di lavoro.

Il disegno di legge si compone di un solo articolo e stabilisce al comma 1 che ai malati oncologici che, dopo centottanta giorni di assenza continuativa dal lavoro, abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi, è consentito durante tutto il periodo delle cure chemioterapiche e radioterapiche di usufruire delle agevolazioni previdenziali previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali di riferimento.

Il comma 2 stabilisce che il rinnovo delle prestazioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è subordinato all'invio in forma telematica da parte del malato, o persona da lui delegata, della documentazione attestante la riduzione permanente della capacità lavorativa, nonché la dichiarazione della struttura sanitaria riportante il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite.

Il comma 3 stabilisce che il trattamento economico, riconosciuto nel periodo di assenza per malattia successivo ai centottanta

giorni di assenza continuativa dal lavoro, rispetto all'invio della prima certificazione diminuisce nel tempo secondo un sistema progressivo e bilanciato in cui l'INPS partecipa alle spese sostenute dal datore di lavoro.

Il comma 4 stabilisce che la commissione della Azienda sanitaria locale di appartenenza del lavoratore verifica, al fine di evitare truffe come la falsa invalidità, che la documentazione fornita sia conforme a quanto stabilito dal comma 2.

Il comma 5 stabilisce che il periodo di comporto previsto nel caso in cui il lavoratore rientri nella categoria di cui al comma 1 è aumentato fino al 48° mese per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS che abbiano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il comma 6 stabilisce che il lavoratore che dopo il 48° mese si trovi ancora nelle condizioni di cui al comma 1 può chiedere un'aspettativa non retribuita di ventiquattro mesi e solo al termine di questa, in caso di mancato rientro, il datore di lavoro può procedere alla richiesta licenziamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai malati oncologici, che dopo centotanta giorni di assenza continuativa dal lavoro abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi, è consentito durante tutto il periodo delle cure chemioterapiche e radioterapiche di usufruire delle agevolazioni previdenziali previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali di riferimento.

2. Il rinnovo delle prestazioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è subordinato all'invio, in forma telematica, da parte del malato o persona da lui delegata della documentazione attestante la riduzione permanente della capacità lavorativa, nonché la dichiarazione della struttura sanitaria riportante il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite.

3. Il trattamento economico riconosciuto nel periodo di assenza per malattia successivo ai centotanta giorni di assenza continuativa dal lavoro rispetto all'invio della prima certificazione diminuisce nel tempo secondo il seguente schema:

a) 100 per cento della retribuzione, di cui due terzi a carico dell'INPS e un terzo a carico del datore di lavoro dal 180° giorno e fino al 360° giorno;

b) 90 per cento della retribuzione, di cui tre quarti a carico dell'INPS e un quarto a carico del datore di lavoro dal 12° mese di assenza al 24° mese di assenza;

c) 50 per cento della retribuzione, di cui quattro quinti a carico dell'INPS e un quinto a carico del datore di lavoro dal 24° mese fino al 48° mese di assenza.

4. La commissione della azienda sanitaria locale di appartenenza del lavoratore di cui al comma 1 verifica la documentazione di cui al comma 2.

5. Il periodo di comporto previsto nel caso in cui il lavoratore rientri nella categoria di cui al comma 1 è aumentato fino al 48° mese per i lavoratori dipendenti pubblici e privati nonché per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS che abbiano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Il lavoratore che dopo il 48° mese si trovi ancora nelle condizioni di cui al comma 1 può chiedere un'aspettativa non retribuita di ventiquattro mesi e solo al termine di questa, in caso di mancato rientro, il datore di lavoro può procedere alla richiesta di licenziamento.

€ 1,00